

# VERBALE 03.11.08



Il giorno 3 del mese di Novembre 2008 alle ore 12, presso la sede legale dell'Associazione, si tiene, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Résonance-ITALIA con il seguente ordine del giorno:

1. Formalizzazione dimissione Presidente e nomina nuovo Presidente
2. Composizione Nuovo Consiglio Direttivo
3. Variazione sede legale
4. Apertura conto corrente e poteri di firma in banca
5. Modifiche allo statuto
6. Varie ed eventuali

## Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1

Via Ippolito Nievo, 36 - 00153 Roma

Stampa Conforme al File Originale dell'Atto

Registrato in modalità telematica

in data .....

Serie .....

Al Numero 3/23891

Roma, .....

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Elizabeth Sombart che accetta, e segretario Tomasz Nizegorodcew.

Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente costituita, in quanto risultano presenti la totalità dei soci.

1. Viene esposto il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente-legale rappresentante Davide Di Censo espone i motivi per cui ha deciso di dimettersi e l'Assemblea ne prende atto e accetta le dimissioni. Dopo breve discussione si decide di nominare come nuovo presidente Elizabeth Sombart.

2. Il nuovo Consiglio Direttivo si compone ora come segue : - Elizabeth Sombart, Presidente - Carlo Galdo ,Tesoriere - Tomasz Nizegorodcew, Segretario - Paolo Bartolani, Consigliere - Corsi Giorgio, Consigliere - Davide Di Censo, Consigliere.

3. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno e si decide per motivi pratici e di carattere logistico di modificare la sede legale da Roma, Via del Pozzetto 117 c/o Pallavicini, a Roma, Via dei Prati Fiscali, 215-00141.

4. In seguito alla decisione dell'Associazione di aprire un conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Bergamo per gestire il progetto con la Fondazione Roma, in seguito alla necessità di adempiere ai pagamenti e tutte le altre operazioni necessarie al buon funzionamento delle attività dell'associazione, il Consiglio Direttivo attribuisce a Davide Di Censo i pieni poteri di firma per tutte le operazioni bancarie attive e o passive senza limiti di importo sui conti aperti presso la Banca Popolare Etica e la Banca Popolare di Bergamo.

5. E' necessario registrare alcuni cambiamenti formali nello statuto quali già discussi nella precedente riunione di dicembre 2007. Il principale cambiamento consiste nella cancellazione dell'acronimo ONLUS peraltro mai utilizzato dall'associazione. Si allega lo statuto rivisto al presente documento.

Non essendoci altro da deliberare alle ore 13.00 si dichiara conclusa l'Assemblea.

il Presidente, Elizabeth Sombart

il Segretario, Tomasz Nizegorodcew

Allegato "A" All'Atto Rep.n. 49.676/16.243

S T A T U T O  
dell'associazione "Résonnance-Italia"  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata "Résonnance-Italia",  
organizzazione no-profit.

L'associazione ha sede in Roma o in quella diversa località  
che potrà essere determinata in futuro dal consiglio direttivo  
che potrà altresì determinare sedi secondarie, agenzie,  
filiali in Italia ed all'estero. L'associazione si amministra e  
determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia  
e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro
- democraticità della struttura
- elettività e gratuità delle cariche associative.

ARTICOLO 2

L'associazione non ha fini di lucro, ed è inoltre esclusa  
dalle sue finalità qualsiasi attività commerciale abituale.  
L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con  
deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3

L'associazione, che si richiama allo statuto ed in particolare  
all'articolo 4 della fondazione svizzera Résonnance, si  
propone, in Italia ed eventualmente all'estero, direttamente  
od attraverso l'impiego di altri enti:

1) di promuovere, scuole di formazione e di perfezionamento  
per suonare il pianoforte, le cui condizioni artistiche  
indispensabili, che ne determinano la peculiarità, sono  
obbligatoriamente:

- la gratuità;
- l'insegnamento della pedagogia "Résonnance" che le è  
specifico, la conoscenza della fenomenologia della musica  
associata alla padronanza del corpo e della respirazione;
- la formazione di docenti che avviene da parte di Elizabeth  
Sombart o di altri soggetti da lei esplicitamente designati  
nell'ambito della Fondazione Résonnance;
- l'assenza di esami e di spirito competitivo all'interno  
della scuola;
- l'accesso a chiunque senza limiti derivanti dall'età, dalla  
nazionalità, dal livello socio-professionale o dal livello  
tecnico;

2) di portare la musica "là dove questa non arriva",  
attraverso l'organizzazione di concerti o di corsi presso le





prigioni, le case di riposo per anziani, gli ospedali ecc.;

3) di organizzare concerti e produrre dischi o altri supporti audio-visivi, così come ogni genere di pubblicazione; fermo restando che gli eventuali proventi saranno impiegati per il finanziamento delle attività senza scopo di lucro dell'associazione;

4) di sostenere talenti artistici, attraverso mezzi diversi;

5) di creare centri di formazione e di perfezionamento per pianisti professionisti o in corso di formazione; fermo restando che gli eventuali proventi saranno impiegati per il finanziamento delle attività senza scopo di lucro dell'associazione.

Per il raggiungimento di tali fini l'associazione potrà:

a) patrocinare iniziative culturali, sociali, artistiche;

b) promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle finalità dell'associazione;

c) promuovere attività saltuarie e permanenti ed organizzare manifestazioni, conferenze, congressi, convegni, dibattiti, mostre e meetings;

d) costituire, partecipare, nonché stipulare accordi e convenzioni di collaborazione e scambio, con enti, istituzioni e comitati;

e) organizzare e gestire corsi di formazione ed aggiornamento e centri studi, nonché pubblicizzare e divulgare i risultati e le iniziative della propria attività, sia nei confronti dei soci che dei terzi, sia nella forma di libri che di riviste a carattere periodico o di monografie, o in qualunque altra forma, sia gratuitamente che a pagamento, diffuse sotto forma cartacea, telematica, su supporto magnetico, o con qualunque altro mezzo;

f) incoraggiare lo sviluppo e la conoscenza dell'arte anche attraverso apposite iniziative editoriali;

g) promuovere ed organizzare iniziative culturali, ricreative e intrattenimenti sia per i soci che per non appartenenti alla associazione.

L'associazione potrà comunque compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle

stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

#### SOCI

##### ARTICOLO 4

Soci dell'associazione possono essere persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità di cui al precedente articolo 3.

I soci si distinguono in: soci ordinari e soci sostenitori ed onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Sono soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Sono soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che s'interessano e partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All'attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo.

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l'iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tutti gli associati hanno sia il diritto di eleggere che di essere eletti.

##### ARTICOLO 5

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti. La qualità di socio si perde per dimissioni, e per radiazione, deliberata dal consiglio direttivo, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto (ivi compreso il mancato pagamento della quota annuale) o per altri gravi motivi che comportino indegnità.

A tale scopo il consiglio direttivo procederà periodicamente alla revisione dell'elenco dei soci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto

associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### ARTICOLO 6

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### ARTICOLO 7

È l'organo sovrano dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- b) nomina il consiglio direttivo;
- c) nomina il presidente;
- d) approva il bilancio consuntivo (ed eventualmente preventivo) dell'associazione e la relazione del consiglio direttivo;
- e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci in sede straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche dello statuto;
- b. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

##### ARTICOLO 8

L'assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio di fine esercizio, e può essere convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità, o quando la convocazione venga motivatamente richiesta da almeno due soci.

L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso esposto in bacheca dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma, telefax o e-mail inviato almeno cinque giorni prima della riunione.

##### ARTICOLO 9

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente



dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per verbalizzare il verbale dell'assemblea. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti espressi a norma di legge, salvo che la legge o il presente statuto non dispongano altrimenti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 30% dei voti potenzialmente esprimibili da tutti i soci.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

L'assemblea vota formalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'associazione può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

#### ARTICOLO 10

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, ma solo da altro socio munito di delega scritta.

Ogni socio può avere al massimo 2 deleghe.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### ARTICOLO 11

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ha durata triennale ed è rieleggibile. Il consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione dell'associazione.

Il consiglio direttivo più specificatamente ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili, opportune o necessarie;
- b. redigere e sottoporre annualmente all'assemblea il bilancio consuntivo e - qualora ritenuto opportuno - anche quello preventivo, unitamente ad una relazione del consiglio direttivo;
- c. amministrare il patrimonio dell'associazione e provvedere al reperimento ed alla gestione dei necessari mezzi finanziari, in tale quadro, esercitare comunque ogni altro



potere o compito che non sia riservato per legge o per statuto all'assemblea, al fine del miglior conseguimento degli scopi dell'associazione;

d. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario, sia ordinario che straordinario;

e. nominare, se del caso, il vice presidente, il segretario generale ed il tesoriere;

f. individuare e proporre la nomina dei soci;

g. individuare le condizioni per l'ammissione, valutare le domande di ammissione presentate dai soci e provvedere, se del caso, alla relativa accettazione;

h. determinare le quote annuali di iscrizione dei soci;

i. procedere almeno una volta l'anno alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, tra cui la regolarità nel versamento delle quote sociali, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, fino a deliberarne l'esclusione;

l. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione a società, ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

m. costituire comitati che si occupino di questioni specifiche nell'ambito delle attività istituzionali svolte dall'associazione nominandone i componenti e definendone i compiti;

n. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni e di commissioni consultive o di studio e gruppi di lavoro, nominate dal consiglio stesso, composte da soci o da non soci e può, altresì, delegare parte delle sue funzioni ad uno o più componenti stabilendo i limiti della delega.

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non dispongano diversamente. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della riunione. E' ammessa la partecipazione attraverso collegamento audio.

#### ARTICOLO 12

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo

richiedano motivatamente almeno due consiglieri.

Le funzioni di segretario saranno svolte da persona designata dal presidente della riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente con avviso non raccomandato, oppure con telefax o e-mail, inviato almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o telefax inviato almeno due giorni prima della riunione.

Anche se non convocate, sono comunque valide le riunioni del consiglio direttivo quando siano presenti tutti i componenti del consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il consiglio direttivo può nominare tra i consiglieri un vice presidente, stabilendo all'atto della nomina la durata della carica e le funzioni da svolgere.

Il consiglio direttivo può nominare altresì tra i consiglieri un segretario generale che, sotto le direttive del presidente e del consiglio stesso, collabori e sovrintenda all'esecuzione dell'attività dell'associazione ed un tesoriere che si occupi della amministrazione e della gestione finanziaria, stabilendo per entrambi, all'atto della nomina, la durata della carica.

#### IL PRESIDENTE

##### ARTICOLO 13

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo.

Il presidente vigila perché siano osservate le norme statutarie, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte



dei suoi poteri, in via transitoria o permanente.

#### ARTICOLO 14

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, e per la prima volta in sede di costituzione dell'associazione, tra i componenti del consiglio direttivo stesso, dura in carica tre anni e, comunque, fino alla riunione del consiglio direttivo che procede al rinnovo della carica, ed è rieleggibile.

#### ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - VARIE

#### ARTICOLO 15

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali nella misura determinata annualmente dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi straordinari, deliberati dal consiglio direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti e contributi volontari degli associati;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, fondazioni, enti ed organismi pubblici e privati, e persone fisiche e giuridiche in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni, elargizioni, legati, o lasciti di terzi o di soci;
- f) dai proventi di gestione;
- g) da ogni qualunque altra entrata.

#### ARTICOLO 16

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.

#### ARTICOLO 17

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al consiglio direttivo, che dovrà redigere un bilancio annuale entro il 30 aprile di ciascun anno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 18

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria dei soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà integralmente devoluto per fini di beneficenza alla Fondation Résonnance in Svizzera o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

Elizabeth Hélène SOMBART

Davide DI CENSO

Carlo GALDO

Paolo BARTOLANI

Raffaele NAPOLI

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo



**Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1**

Via Ippolito Nievo, 36 - 00153 Roma

Stampa Conforme al File Originale dell'Atto

Registrato in modalità telematica

in data .....

Serie .....

Al Numero 3/23891 .....

Roma, .....

